



Sintesi dei risultati della procedura di consultazione concernente

**l'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei
piani nel settore dell'asilo (OAPA) nonché le
modifiche dell'ordinanza 2 relativa alle
questioni finanziarie (OAsi 2) e dell'ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di stranieri (OEAE)**

**Entrata in vigore parziale della modifica del
25 settembre 2015 della legge sull'asilo**

Indice

Indice 2

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni.....	3
Cantoni.....	3
Partiti politiques.....	4
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni montagna..	4
Associazioni mantello dell'economia.....	4
Altre organizzazioni e istituzioni	5
I. Oggetto della consultazione	7
II. Svolgimento della consultazione	7
III. Panoramica dei risultati della consultazione	8
1. Panoramica generale.....	8
2. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)	9
3. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).....	11
4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri).....	12
IV. Pareri in merito alle singole disposizioni	12
1. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)	12
2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).....	16
3. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).....	17
4. Pareri su temi esulanti dagli avamprogetti di ordinanze.....	18

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Chancellerie d'État du Canton de Fribourg	FR
Chancellerie d'État du Canton de Genève	GE
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
Chancellerie d'État du Canton du Jura	JU
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Chancellerie d'État du Canton de Neuchâtel	NE
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
Chancellerie d'État du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'État du Canton du Valais	VS
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

Partiti

Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate chrétien PDC	PPD
PLR.I Liberali Radicali FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR
Partito socialista svizzero PSS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS	PS
Partito verde liberale svizzero PVLS Grünliberale Partei Schweiz GPS Parti vert'libéral Suisse PVLS	PVL
Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC	UDC
I Verdi svizzeri Grüne Partei der Schweiz Les Verts suisses	Verdi

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni montagna

Associazione dei Comuni Svizzeri ACS Schweizerischer Gemeindeverband SGV Association des Communes Suisses ACS	ACS
Unione delle città svizzere UCS Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS	UCS

Associazioni mantello dell'economia

Travail.Suisse	TS
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM	USAM
Unione sindacale svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS	USS

Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse	USI
--	-----

Altre organizzazioni e istituzioni

Association de Communes Vaudoises	AdCV
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbeförden VSAA Association des offices suisses du travail AOST	AUSL
Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden VKM Association des services cantonaux de migration ASM	ASM
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil	ASUSC
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP	CDDGP
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS	CDOS
Commissione federale della migrazione CFM Eidgenössische Migrationskommission EKM Commission fédérale des migrations CFM	CFM
Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali COPC Kantonsplanerkonferenz KPK Conférence suisse des aménagistes cantonaux COSAC	COPC
Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP	DCPA
Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera FCPS Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS	FCPS

Fédération des Entreprises Romandes	FER
Federazione dei medici svizzeri FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH Fédération des médecins suisses FMH	FMH
Hauseigentümerverband Schweiz HEV	HEV
Inclusion Handicap	Handicap
Integrale Politik IP	IP
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz DJS Juristes Démocrates de Suisse JDS	GDS
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati OSAR Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR	OSAR
Organizzazione degli Svizzeri all'estero OSE Auslandschweizer-Organisation ASO Organisation des Suisses de l'étranger OSE	OSE

I. Oggetto della consultazione

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge sull'asilo (LAsi) per velocizzare le procedure nel settore dell'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Il 1° ottobre 2016 il Consiglio federale ha posto in vigore un *primo pacchetto* di disposizioni di questo atto legislativo. Queste disposizioni non necessitavano di un'attuazione a livello di ordinanze ed erano indipendenti dalla parte principale dell'atto legislativo (velocizzazione delle procedure d'asilo, rappresentanza giuridica, creazione di centri della Confederazione).

Un *secondo pacchetto* concerne le disposizioni relative alla procedura federale di approvazione dei piani (art. 95a-95i nLAsi) e all'utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi), che in vista dell'allestimento dei nuovi centri della Confederazione devono essere poste in vigore quanto prima possibile. Altre disposizioni riguardanti il versamento di indennità forfetarie per i rifugiati reinsediati (art. 88 cpv. 3^{bis} nLAsi), la soppressione del diritto degli apolidi di ottenere un permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno (abrogazione degli art. 31 cpv. 3 e 87 cpv. 1 lett. b e d, cpv. 3 e 4 nLStr) e la comunicazione di dati medici ai fini della valutazione dell'idoneità al trasporto (art. 71b nLStr) devono parimenti entrare in vigore nel quadro di questo secondo pacchetto¹. La consultazione verteva pertanto sulle ordinanze seguenti:

1. *Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)*

Le costruzioni e gli impianti di cui la Confederazione abbisogna per alloggiare i richiedenti l'asilo o per espletare le procedure d'asilo saranno sottoposti, in futuro, a un'unica autorità federale d'approvazione dei piani (DFGP). L'OAPA mira a introdurre a livello federale la procedura attuata dalla nuova autorità nel quadro delle domande di autorizzazioni di costruzione. Lo scopo della procedura di approvazione è di esaminare se i progetti di costruzione sono conformi al diritto vigente e di consentire ai privati, ai Comuni, ai Cantoni e alle autorità federali interessate di partecipare alla procedura.

2. *Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)*

La proposta modifica mira, da un lato, ad attuare l'articolo 87 capoverso 4 nLStr che prevede una durata massima di cinque anni per il sovvenzionamento dell'aiuto sociale versato agli apolidi, e, dall'altro, ad attuare l'articolo 88 capoverso 3^{bis} nLAsi, che prevede la possibilità per la Confederazione di rimborsare durante più di cinque anni le spese per i gruppi di rifugiati reinsediati.

3. *Modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)*

Con la proposta modifica ci si propone di codificare la conservazione e la cancellazione dei dati medici comunicati alla SEM allo scopo di valutare l'idoneità al trasporto dello straniero.

II. Svolgimento della consultazione

Alla seduta del 12 ottobre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e 87 cerchie interessate.

¹ Un terzo pacchetto di disposizioni seguirà ulteriormente. Riguarderà l'attuazione di tutte le rimanenti disposizioni della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo.

La consultazione si è protratta fino al 26 gennaio 2017.

26 Cantoni, 6 partiti (PLR, PPD, PS, PVL, UDC e Verdi), 5 associazioni mantello (ACS, TS, UCS, USAM e USS) e 13 altri organismi (AdCV, ASM, CDDGP, CDOS, CFM, DCPA, FCPS, FER, FMH, Handicap, HEV, IP e OSAR) hanno inoltrato un parere.

Un'associazione mantello (USI) e 5 organismi (ASUSC, AUSL, COPC, GDS, OSE) hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi. La COPC ha rinunciato a pronunciarsi giacché le sue riflessioni in merito all'avamprogetto dell'OAPA s'integrano in quelle formulate dalla DCPA.

Il presente rapporto propone una sintesi dei risultati della consultazione. Per il dettaglio occorre riferirsi al testo originale dei pareri.

III. Panoramica dei risultati della consultazione

1. Panoramica generale

La grande maggioranza dei partecipanti plaude alle modifiche proposte giacché corrispondono agli orientamenti del Riassetto del settore dell'asilo. Ritiene importante velocizzare le procedure in questo settore e sostiene tale progetto.

Nel dicembre 2016 le segreterie generali della DCPA, della CDOS e della CDDGP hanno rivolto ai membri delle rispettive conferenze, sotto forma di lettera congiunta², un modello di parere in merito agli oggetti posti in consultazione. 15 Cantoni riprendono più o meno il parere della DCPA, 13 Cantoni seguono più o meno il parere della CDOS in merito al finanziamento proposto per i gruppi di rifugiati reinsediati e 16 Cantoni seguono la posizione della CDDGP.

9 Cantoni accolgono favorevolmente l'avamprogetto OAPA senza proporre modifiche, 16 Cantoni sostengono l'avamprogetto formulando alcune osservazioni e proposte di modifica, 1 Cantone (TG) non approva l'avamprogetto e propone di adeguarne alcune disposizioni.

Per quanto riguarda la modifica dell'OAsi 2, il nuovo sistema di finanziamento delle spese dell'aiuto sociale per i rifugiati reinsediati (art. 56 LAsi) divide i Cantoni. Metà dei Cantoni approva il nuovo sistema, l'altra metà teme che il modello proposto, pur apportando una semplificazione amministrativa per quanto riguarda la presa in carico dell'aiuto sociale, conduca a un trasferimento dalla Confederazione ai Cantoni dei costi dell'aiuto sociale versato ai rifugiati reinsediati. Questi Cantoni propongono una durata maggiore della presa in carico dei costi dell'aiuto sociale e auspicano aiuti finanziari complementari per l'integrazione. Chiedono inoltre un esame dello sviluppo dei costi, per esempio grazie a un monitoraggio.

Per quanto riguarda la modifica dell'OEAE, 10 Cantoni accolgono il progetto senza proporre modifiche mentre 16 Cantoni si oppongono alla cancellazione dei dati medici subito dopo l'esecuzione dell'allontanamento.

I partiti PPD, PS e i Verdi (salvo per il sistema di finanziamento dei rifugiati reinsediati) accolgono i progetti posti in consultazione senza proporre modifiche ma formulando alcune osservazioni. Anche il PLR è favorevole, pur mostrandosi critico in merito alla durata dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per i rifugiati riconosciuti. Il PVL è parimenti favorevole ai progetti, pur formulando alcune proposte riguardanti l'OAPA. L'UDC è contraria alla possibilità di svolgere procedure d'approvazione dei piani e d'espropriazione in vista dell'erezione di infrastrutture nel settore dell'asilo. Si oppone altresì alla cancellazione dei dati medici dopo l'esecuzione dell'allontanamento. Non si pronuncia invece sulla modifica dell'OAsi 2.

² Pur trattandosi di un parere comune della DCPA, della CDOS e della CDDGP, il presente rapporto menzionerà di seguito il parere della DCPA ove il parere si riferisca all'OAPA, quello della CDOS ove si riferisca all'OAsi 2 e quello della CDDGP ove riguardi l'OEAE.

Le associazioni mantello ACS e UCS approvano l'avamprogetto OAPA e formulano alcune proposte. L'ACS (ma non l'UCS) si esprime in toni critici riguardo al nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati reinsediati. L'ACS rinuncia a pronunciarsi sulla modifica dell'OEAE.

L'ASM approva l'avamprogetto OAPA e la modifica dell'OAsi 2. Si oppone invece alla modifica dell'OEAE e chiede che sia adottata un'alternativa. USAM e FER (eccettuato il sistema di finanziamento per i rifugiati reinsediati) sono globalmente favorevoli ai progetti posti in consultazione. AdCV, CFM, HEV (con proposte), IP e Handicap (con proposte) si pronunciano a favore dell'avamprogetto OAPA. L'organizzazione Handicap si mostra critica per quanto riguarda la durata del versamento degli importi forfettari prevista dall'OAsi 2 e si oppone al progetto di modifica dell'OEAE.

L'OSAR e l'USS sono piuttosto favorevoli ai progetti posti in consultazione, salvo per quanto concerne la modifica dell'OEAE, che respingono. TS si oppone al nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati reinsediati. L'OSAR osserva inoltre che l'OAPA non rientra nel suo campo d'attività e si limita a indicare alcuni punti di riferimento (come l'USS).

La FMH si pronuncia sulla modifica dell'OEAE, che rigetta.

Sistematica della valutazione

I pareri generalmente favorevoli o generalmente contrari sono trattati ai punti III.2 - III.4 della presente panoramica. Idem per i pareri senza osservazioni particolari e per le rinunce a pronunciarsi. Le osservazioni e i commenti sono ponderati e valutati sotto «Pareri favorevoli» o «Pareri contrari», poi ritrascritti al capitolo IV nei riferimenti corrispondenti delle ordinanze.

2. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

Valutazione generale

Quasi la metà dei Cantoni (BL, BS, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG) nonché la DCPA deplorano che il piano settoriale Asilo non sia stato posto in consultazione simultaneamente all'avamprogetto dell'OAPA.

Diversi Cantoni (BS, GL, OW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG) e la DCPA rilevano l'incidenza di un decreto del Tribunale federale del 10 ottobre 2012³ sulla procedura federale di approvazione dei piani. Conformemente a tale giurisprudenza, un Cantone può fatturare alla Confederazione le spese incorse per l'elaborazione del proprio parere nel quadro di una procedura di approvazione dei piani nel settore dell'elettricità.

Le **principali osservazioni** dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni mantello e delle organizzazioni interessate vertono:

- sul coinvolgimento del Cantone interessato dal progetto edile prima dell'esame preliminare della domanda da parte del DFGP;
- sulla consultazione della società civile (ONG) e di esperti indipendenti nel quadro del deposito pubblico;
- sul rispetto delle norme cantonali in materia di profili e di picchettamento;
- sull'informazione preliminare del Cantone prima del picchettamento;
- sulla fissazione di un termine per la presa di posizione del Comune;
- sulla partecipazione del Cantone alla procedura di eliminazione delle divergenze

³ Decreto del TF 1C_78/2012 del 10 ottobre 2012.

tra autorità federali;

- sulla consultazione del Cantone e del Comune interessati alla procedura semplificata.

Pareri favorevoli

I Cantoni BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, SO e VS approvano l'avamprogetto d'ordinanza senza proporre modifiche. JU plaude in particolare alla possibilità per l'autorità di approvazione dei piani di ordinare la partecipazione anticipata della popolazione o di altre cerchie interessate. I Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VD, ZG, ZH come anche la DCPA auspicano, per esempio, che il Cantone interessato dal progetto di costruzione possa collaborare al progetto già prima del deposito della domanda di esame preliminare della SEM presso il DFGP. Auspicano altresì che il Cantone interessato sia informato preliminarmente in merito al picchettamento, contemporaneamente al Comune.

PPD, PLR, PS, PVL e i Verdi approvano il progetto ritenendo importante la partecipazione del Cantone, del Comune e della popolazione interessati. Il PS e i Verdi come anche l'OSAR, l'USS e la CFM (per analogia) auspicano che la società civile (ONG) e gli esperti indipendenti siano sentiti con sufficiente anticipo in modo tale da poter esaminare i progetti in particolare sotto il profilo dell'alloggio di famiglie e di donne con bambini, dell'alloggio separato dagli adulti dei minorenni non accompagnati, degli spazi per il tempo libero, degli spazi a disposizione del personale accompagnante per espletare i propri compiti nonché sotto il profilo della messa a disposizione di locali per i consulenti giuridici e i rappresentanti legali. Auspicano peraltro (come del resto la FCPS) che le ubicazioni dei centri della Confederazione siano selezionate in modo da agevolare gli scambi sociali fuori dei centri.

L'ACS, l'UCS e l'ASM rammentano che in linea di principio non sarà introdotta una procedura di espropriazione e che essa dovrà restare *l'ultima ratio* (parere condiviso da IP). L'ACS ritiene che l'ordinanza lasci un ampio margine di interpretazione per quanto riguarda la possibilità di rinunciare alla partecipazione della popolazione (parere condiviso da UCS, HEV e AdCV). L'ACS e l'UCS auspicano che l'ordinanza definisca in maniera più dettagliata la procedura semplificata e precisi in quali casi il Cantone e il Comune interessati sono consultati (parere condiviso da HEV). Auspicano inoltre che il termine concesso al Comune per pronunciarsi sia codificato nell'ordinanza.

USAM, FER e TS approvano l'avamprogetto. Secondo IP sarebbe bene che i rifugiati partecipassero alla procedura. L'AdCV propone un ordine di grandezza per le costruzioni mobiliari previste per una durata massima di 24 mesi e non sottostanti alla procedura di approvazione dei piani. L'organizzazione Handicap approva l'avamprogetto nella misura in cui nelle costruzioni e negli impianti della Confederazione saranno così rimossi gli ostacoli per persone con disabilità.

L'associazione HEV non approva le procedure di espropriazione di proprietà private. Auspica che la nozione di «necessità» sia precisata nell'ordinanza.

Pareri contrari

Il Canton TG respinge l'avamprogetto qual è stato posto in consultazione e propone adeguamenti nel senso del parere della DCPA.

L'UDC si oppone alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione nel settore dell'asilo. Ritiene che simili procedure non siano assimilabili alla costruzione di strade nazionali o di linee ferroviarie.

Rinuncia a pronunciarsi o nessuna osservazione

I seguenti partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi in merito

all'OAPA: ASUSC, AUSL, COPC, FMH, GDS, OSE, USI.

3. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Valutazione generale

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione approva la nuova formulazione della disposizione relativa alla durata dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese dell'aiuto sociale per gli apolidi. Un numero ristretto di partecipanti esprime tuttavia dei dubbi circa la neutralità dei costi della prevista modifica rispetto alla disciplina odierna, oppure esige un monitoraggio o un'analisi dell'evoluzione dei costi.

La maggior parte dei partecipanti approva ampiamente la modifica del sistema di finanziamento dei costi dell'aiuto sociale per i rifugiati cui è stato concesso asilo in virtù della loro appartenenza a un gruppo di rifugiati ai sensi dell'articolo 56 LAsi. Tuttavia la metà dei Cantoni, sebbene favorevole a una semplificazione amministrativa degli indennizzi, rigetta la nuova disciplina per timore che equivalga a un trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni. I Cantoni interessati propongono che la Confederazione si faccia carico dei costi dell'aiuto sociale durante un lasso di tempo maggiore, auspicano che liberi dei crediti supplementari a favore dell'integrazione e chiedono che la futura evoluzione dei costi sia sottoposta a controllo, per esempio nel quadro di un monitoraggio.

Pareri favorevoli

I pareri dei partecipanti divergono in funzione della tematica. Occorre pertanto distinguere i pareri a seconda che si riferiscano alla durata dell'obbligo di rimborsare le spese per gli apolidi (di seguito: finanziamento riguardante gli apolidi) o al sistema di finanziamento dei gruppi di rifugiati ammessi in virtù dell'articolo 56 LAsi (di seguito: finanziamento riguardante il reinsediamento).

Finanziamento riguardante gli apolidi:

AG, AI, BE, BL, GE, JU, LU, NE, OW, SZ, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; PLR, PPD, PS, PVL, Verdi; ACS, ASM, FCPS, FER, OSAR, UCS, USAM, USS.

Finanziamento riguardante il reinsediamento:

AI, BE, BL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SG, TG, VS, ZG; PPD, PS, PVL; CDOS (per quanto riguarda il cambiamento di sistema, non per la durata del finanziamento), ASM, FCPS, OSAR, UCS, USAM, USS.

Pareri contrari

Come per i pareri favorevoli, i partecipanti esprimono pareri divergenti in funzione della tematica. Anche qui occorre distinguere tra pareri riferiti al finanziamento per gli apolidi e quelli riferiti al finanziamento per il reinsediamento.

Finanziamento riguardante gli apolidi:

BS, FR, GL, SH, TG; CDOS, Handicap.

Finanziamento riguardante il reinsediamento:

AG, AR, BS, FR, GE, GL, LU, SH, SZ, TI, UR, VD, ZH; PLR, Verdi; ACS, CDOS (per quanto riguarda il cambiamento di sistema, non per la durata del finanziamento), FER, Handicap, TS.

Rinuncia a pronunciarsi o nessuna osservazione

I seguenti partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi oppure non formulano nessun commento in merito alla modifica dell'OAsi 2: UDC; AdCV, ASUSC, AUSL, CFM, COPC, FMH, GDS, HEV, IP, OSE, USI.

4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri)

Valutazione generale

La grande maggioranza dei partecipanti si è detta favorevole alla fissazione di una durata ragionevole di conservazione dei dati medici. Si oppone alla cancellazione dei dati subito dopo l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

Pareri favorevoli

I Cantoni AI, BE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, UR e VS nonché PVL e FER plaudono al principio della modifica dell'ordinanza e non propongono modifiche. LU e NW ritengono tuttavia che i dati medici debbano essere soppressi unicamente in caso di partenza controllata; i dati riguardanti le persone che passano alla clandestinità devono invece essere conservati per un certo lasso di tempo.

PPD, PLR, PS e i Verdi nonché FCPS, OSAR, USAM e USS sono favorevoli, in linea di massima, alle norme proposte, fatte salve determinate proposte di modifica.

Pareri contrari

Il Canton AG, l'ASM e la CDDGP chiedono una disciplina sostitutiva secondo cui gli atti medici riguardanti l'idoneità al trasporto siano trattati allo stesso modo degli altri documenti medici del dossier e conservati per una durata usuale.

I Cantoni AR, BL, BS, GE, GL, OW, SG (per analogia), SH, SO, SZ, TG, TI (per analogia), VD (per analogia), ZG e ZH sono contrari alla modifica proposta giacché si oppongono alla prevista cancellazione dei dati non appena eseguito l'allontanamento. Considerano questa cancellazione incomprensibile da un punto di vista pratico e sproporzionata visto che non tiene conto di eventuali ritorni in Svizzera o di persone che tornano a manifestarsi dopo essere passate alla clandestinità.

L'UDC respinge la modifica se i dati medici non sono conservati al meno dieci anni.

Handicap respinge la cancellazione immediata dei dati medici dopo l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, giacché impedirebbe qualsiasi valutazione ulteriore della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, violando così i principi elementari dello Stato di diritto (violazione dell'art. 13 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'art. 29 Cost.).

La FMH considera parimenti che l'obbligo di cancellare i dati immediatamente dopo l'esecuzione dell'espulsione sia problematico, come anche il fatto che l'obbligo di conservazione generalmente vigente non sia applicabile a questi casi.

Rinuncia a pronunciarsi o nessuna osservazione

I seguenti partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi oppure non formulano nessun commento in merito alla modifica dell'OEA: ACS, AdCV, ASUSC, AUSL, CFM, COPC, GDS, HEV, IP, OSE, PVL, TS, UCS, USI.

IV. Pareri in merito alle singole disposizioni

1. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

Campo d'applicazione (art. 1 cpv 1 OAPA)

L'UCS chiede che le procedure d'approvazione dei piani si limitino alle costruzioni su terreni

di proprietà della Confederazione o su terreni per i quali la Confederazione gode di un diritto di superficie (Baurecht).

Diritto applicabile (art. 2 cpv. 3 OAPA)

I Cantoni AG, OW e SZ propongono di stralciare il capoverso 3 adducendo quale motivo: «*La disposizione legale superiore (art. 95a cpv. 3 nLASi) impone che la procedura d'approvazione dei piani tenga conto del diritto cantonale e ciò non soltanto ove esso non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento delle procedure d'asilo*».

Per il PVL la formulazione «*non limiti in maniera sproporzionata*» è poco chiara. Propone di stralciare il capoverso 3 giacché non fa che riprendere quanto codificato all'articolo 95a capoverso 3 secondo periodo nLASi.

Il Canton SG rileva che «*nel quadro della ponderazione degli interessi, il DFGP deve sincerarsi che il diritto cantonale non possa essere semplicemente ignorato*».

Il Canton BS, l'UCS (per analogia) e l'AdCV (per analogia) ritengono importante che il DFGP proceda con diligenza alla ponderazione degli interessi e che il diritto cantonale e comunale sia preso in considerazione in maniera ragionevole. Il capoverso dovrebbe essere modificato come segue: «*Il diritto cantonale e comunale va considerato purché ...*».

Progetti non soggetti ad approvazione (art. 3 OAPA)

Il Canton SZ propone di adeguare il capoverso 1 come segue: «*I progetti ... non sono soggetti ad approvazione. L'utilizzo temporaneo non può eccedere tre anni.*»

Handicap precisa che anche in caso di utilizzo temporaneo delle costruzioni militari occorre provvedere alla rimozione degli ostacoli per le persone con disabilità. Propone inoltre che la considerazione degli interessi delle persone con disabilità figuri espressamente al capoverso 2.

L'AdCV chiede una definizione più precisa e limitativa dei piccoli impianti accessori (cpv. 2 lett. c), per esempio tramite menzione di un numero massimo di metri quadrati.

Il Canton SZ e l'AdCV (per analogia) chiedono la soppressione della lettera d del capoverso 2 (costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi) giacché ritengono, da un lato, che non vi sia una base legale sufficiente e, dall'altro, che le situazioni in cui una costruzione mobiliare di 24 mesi non comprometta interessi degni di protezione sono estremamente rare.

L'UCS chiede che sia fatta prova della massima riserva per quanto riguarda l'allestimento di costruzioni mobiliari.

Piano settoriale Asilo (art. 4 OAPA)

Il Canton ZH propone di completare l'articolo 4 in modo da disciplinare i casi in cui sussista un dubbio circa i criteri di rilevanza del piano settoriale. Ritiene che l'autorità di approvazione dei piani disponga di un ampio margine di apprezzamento e che in caso di dubbio circa la rilevanza per il piano settoriale, l'oggetto in questione debba figurare nel piano settoriale.

Il PVL rileva che l'articolo 4 non precisa quale autorità sia competente per l'adozione del piano settoriale Asilo. Ritiene che occorrerebbe inserire un rimando agli articoli 14-23 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT). Propone inoltre che, per maggior chiarezza, il capoverso 1 sia modificato come segue: «*... la pianificazione e la coordinazione delle attività...*» anziché «*... la pianificazione e la coordinazione di massima delle attività...*».

L'OSAR e l'USS propongono di integrare nell'ordinanza la disciplina concernente la partecipazione della società civile all'elaborazione del piano settoriale Asilo.

Esame preliminare (art. 5 OAPA)

I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH

nonché la DCPA propongono che il periodo introduttivo del capoverso 1 sia completato come segue: «*La SEM elabora la domanda di esame preliminare con il concorso dei Cantoni interessati e la presenta al DFGP. La domanda contiene segnatamente: ...*».

Il Canton ZH propone che la natura giuridica della decisione del DFGP nel quadro dell'esame preliminare della domanda sia menzionata nell'ordinanza affinché la procedura (ordinaria o semplificata) determinata dall'autorità d'approvazione possa essere impugnata con sufficiente anticipo dai cittadini interessati.

L'UCS propone di integrare nel capoverso 3 l'audizione del Comune interessato secondo la formula seguente: «*(...) In generale è consultato, nello specifico, il Comune di ubicazione del centro.*» L'AdCV propone di sopprimere la formulazione potestativa del capoverso 3 e di prevedere una consultazione obbligatoria.

Contenuto della domanda (art. 6 OAPA)

Il Canton AR rileva che, accanto alle misure a tutela dei lavoratori, occorre proporre una riflessione sulle misure atte a «*garantire la sicurezza e l'ordine necessari in prossimità*». Il Canton TI chiede che la disposizione sia completata mediante la presentazione della garanzia di qualità per quanto riguarda la protezione in caso di incendio, conformemente alla direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). L'UCS chiede che la domanda sia accompagnata da un assetto di sicurezza locale.

Il PVL fa notare che conformemente alla lettera g i centri della Confederazione non sono oggetto di un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). Ritiene necessario esaminare l'eventualità di completare l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) affinché sia rispettato l'articolo 10a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

Handicap auspica che la domanda contenga parimenti dati e documenti relativi alla soppressione degli ostacoli per persone con disabilità, connessi alla norma SIA 500.

Picchettamento e profili (art. 7 OAPA)

I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, ZH e la DCPA osservano che la terminologia relativa ai profili compete ai Cantoni e che i termini utilizzati nell'OAPA non sono compatibili con il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE). Propongono pertanto la soppressione del capoverso 2. Il Canton SG propone di inserire un rimando al diritto cantonale applicabile in materia di profili e picchettamento.

Per garantire che anche il Cantone interessato sia informato tempestivamente, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH e la DCPA propongono che il capoverso 4 sia completato come segue: «*La SEM informa il Cantone interessato e il Comune interessato il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell'indicazione dei profili*». Il Canton AR ritiene che il termine di sette giorni sia troppo breve. Il PVL propone un termine di 14 giorni.

Avvio della consultazione (art. 8 OAPA)

Il PS, i Verdi (per analogia), l'OSAR e l'USS propongono di completare la disposizione in modo che i progetti di costruzione siano sottoposti per parere a un gruppo costituito di organizzazioni non governative indipendenti e di esperti indipendenti.

Handicap propone che il DFGP consulti il Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati (Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen) in merito a tutti i progetti di centri della Confederazione, conformemente alla prassi odierna dell'Ufficio federale dei trasporti.

Partecipazione della popolazione interessata (art. 10 OAPA)

IP propone che i rifugiati siano consultati sui progetti e che il Comune interessato abbia un ruolo attivo nell'informazione. L'OSAR e l'USS propongono che in caso di procedura

semplificata sia consultata la popolazione.

I Cantoni AG, AI, BS, GL, OW, SH, SZ, TG e la DCPA propongono che il capoverso 2 sia formulato in maniera più precisa oppure soppresso. I termini «*già prima*» e «*in modo adeguato*» non sono definiti in modo chiaro. Questo rischia di creare problemi d'attuazione.

L'ACS ritiene che spetti al Comune e non alla Confederazione dirigere la partecipazione della popolazione, pertanto propone lo stralcio del capoverso 2. HEV propone che il capoverso 2 sia soppresso in modo tale da garantire la partecipazione della popolazione.

Opposizioni (art. 11 OAPA)

Il Canton SG rileva che, se non ha fatto valere i propri interessi entro il termine di opposizione, il Comune può essere escluso dal seguito della procedura (art. 95g cpv. 1, nLASi). Chiede pertanto che il Comune sia reso attento in maniera espressa a tale disposizione nel corso della procedura.

Parere dei Comuni interessati (art. 12 OAPA)

I Cantoni BS, GL, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, ZH e la DCPA si chiedono se il termine di 1,5 mesi menzionato nel rapporto esplicativo non debba figurare anche all'articolo 12 capoverso 1 ai sensi di una protezione dei Comuni interessati.

Il Canton AG propone di fissare un siffatto termine affinché il Comune interessato presenti in tempo utile la propria presa di posizione presso il Cantone. L'ACS chiede che il termine menzionato nel rapporto esplicativo sia inserito nell'OAPA. L'UCS chiede un congruo termine per il trattamento delle opposizioni; indica che un termine di alcuni giorni non basta.

Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione (art. 15 OAPA)

I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH e la DCPA rilevano che la procedura di eliminazione delle divergenze retta dall'articolo 62b LOGA prende in considerazione unicamente le autorità competenti della Confederazione. Per garantire che la procedura possa avanzare rapidamente propongono che anche il Cantone sia invitato a parteciparvi, giacché solo in questo modo è garantita una buona collaborazione tra il DFGP e il Cantone interessato. Chiedono pertanto che il coinvolgimento del Cantone interessato sia codificato nell'ordinanza. I Cantoni AG, GL, GR, OW, SH, TG, TI, ZG, ZH e la DCPA propongono di integrare l'articolo 15 mediante il capoverso 1^{bis} seguente: «*Il DFGP invita parimenti il Cantone interessato a partecipare alla procedura di eliminazione delle divergenze prevista all'articolo 62b LOGA*».

Procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 18 OAPA)

ACS e HEV chiedono che i criteri della procedura semplificata siano definiti nell'ordinanza, come del resto anche le situazioni in cui sono consultati i Cantoni e i Comuni. L'UCS considera che il Comune di ubicazione del centro fa parte degli «interessati» (Betroffenen) e che pertanto dispone di un diritto di opposizione. Propone che l'articolo 18 capoverso 2 sia modificato come segue: «*Gli adattamenti importanti ... decisione di approvazione dei piani. Ne sono informati in particolare il Cantone e il Comune di ubicazione del centro.*».

L'OSAR e l'USS propongono che in caso di procedura semplificata sia consultata la società civile.

Avvio della procedura (art. 19 OAPA)

Il Canton OW propone di completare come segue il capoverso 1: «*...è necessaria un'espropriazione e se i negoziati tra la Confederazione, da un lato, e il proprietario dell'immobile e il Cantone e il Comune di ubicazione del bene immobile, dall'altro, non hanno dato esito, il DFGP esegue la procedura d'espropriazione...*». Ritiene che soltanto in questo modo vi è la garanzia che la Confederazione non proceda a espropriazioni contro la volontà

della popolazione e delle autorità cantonali e comunali senza aver prima discusso con esse eventuali ubicazioni di sostituzione. HEV chiede che la nozione di «necessità» sia precisata e propone che sia esclusa l'espropriazione di proprietà private.

Decisione di approvazione dei piani (art. 25 OAPA)

Il Canton AR ritiene che al capoverso 2 lettera c occorra menzionare le misure che possono essere adottate «per garantire la sicurezza e l'ordine necessari in prossimità della struttura». Secondo Handicap la decisione dovrebbe contenere le condizioni e gli oneri relativi alla soppressione degli ostacoli per le persone con disabilità.

Inizio dei lavori (art. 27 OAPA)

I Cantoni AI, BS, OW, SH, TG e la DCPA ritengono che la formulazione «*sembrano non avere alcuna possibilità di successo*» di cui al capoverso 2 lettera b lasci spazio a un ampio margine di interpretazione. Propongono che il termine «sembrano» venga definito per quanto possibile già nell'ordinanza. Il Canton GL ritiene sufficienti le norme del diritto federale riguardanti il ritiro dell'effetto sospensivo.

Handicap considera che il DFGP può autorizzare l'esecuzione immediata dei lavori unicamente se è garantita la soppressione degli ostacoli per le persone con disabilità.

ACS e HEV ritengono che la nozione di urgenza di cui al capoverso 2 lettera c è troppo vaga e giustificerebbe sistematicamente un inizio immediato dei lavori.

2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Durata del sovvenzionamento dei costi per l'aiuto sociale versato agli apolidi (art. 24 cpv. 1 lett. c OAsi 2)

I Cantoni AI, BS, GL, SH e la CDOS criticano il fatto che la neutralità dei costi dell'innovazione proposta non sia stata presentata in maniera comprensibile nel rapporto esplicativo e vada pertanto messa in dubbio. Propongono pertanto di analizzare la futura evoluzione dei costi.

Nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati da reinsediare (art. 24a, 26 cpv. 1 e 27a OAsi 2)

I Cantoni AI, BS, NW, SH, SZ, TI; l'ACS, la CDOS e la FCPS plaudono alla semplificazione amministrativa risultante dalla nuova forma di indennizzo prevista.

I Cantoni AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, LU, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH; il PLR; l'ACS, la CDOS e l'USAM dubitano della neutralità dei costi dell'innovazione proposta, giacché i Cantoni si sono accorti in maniera empirica che il tasso di questi casi di dipendenza durevole dall'aiuto sociale è superiore al 25 per cento.

I Cantoni AG, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SH, SZ, TI, VD, VS, ZH e la CDOS rilevano che il tasso del 75 per cento di persone integrate e del 25 per cento di persone non integrate è di difficile comprensione, ovvero solleva dubbi giacché il progetto pilota riguardante il reinsediamento non è ancora stato sottoposto a valutazione.

I Cantoni AG, BE, GL, SH nonché l'ACS e la CDOS criticano l'importo di 7 milioni di franchi (196 milioni – 189 milioni) di costi supplementari per i Cantoni e i Comuni calcolato su una durata di sette anni per quanto riguarda l'innovazione proposta.

I Cantoni BS, GL e ZH propongono di conservare la disciplina vigente.

FR, SH, TI, UR; PPD; ACS, FCPS, Handicap e OSAR chiedono un indennizzo da parte della Confederazione durante l'intera durata della dipendenza dall'aiuto sociale.

Il Canton TI e la CDOS chiedono una durata maggiore dell'indennizzazione da parte della

Confederazione. AR, LU e PLR chiedono che tale durata sia portata a dieci anni. OW, TG, ZG, FCPS e OSAR chiedono che l'indennizzazione si estenda almeno fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei RMNA.

I Cantoni AR, AI, BE, BS, GE, GL, OW, SH nonché l'ACS e la CDOS chiedono che venga introdotto un monitoraggio dell'evoluzione dei costi.

I Cantoni BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, SH, VD, ZH nonché l'ACS e la CDOS chiedono lo stanziamento di crediti supplementari per le prestazioni d'integrazione della Confederazione.

I Cantoni BE, BS, GE, GL, SH, SZ, TI, VD, l'ACS, la CDOS e l'UCS auspicano che la partecipazione dei Cantoni alla definizione della proporzione di persone vulnerabili in seno ai gruppi di rifugiati da accogliere sia codificata nella legislazione.

Per i Cantoni AG, BE, BS, GL, SG, SH, TI, per l'ACS e per la CDOS l'adeguamento dell'indennità per i gruppi di rifugiati a eventuali adeguamenti dell'indennità per i RMNA e l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati non deve avere nessun effetto pregiudiziale.

3. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al tra-sporto (art. 15p OEAE)

Il Canton AG, l'ASM e la CDDGP chiedono che i dati medici siano cancellati dopo un termine di conservazione usuale. I Cantoni AR, BL, BS, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, ZG, ZH, dal canto loro, desiderano poter conservare i dati delle persone che passano alla clandestinità.

Alcuni Cantoni propongono termini che vanno da 6 mesi (GE, SZ), 12 mesi (BS), 5 anni (BL, SO) a 10 anni (TG). Il Canton SH propone che i dati medici siano cancellati *«dopo lo scadere del termine d'incoltro di una querela per reati perseguibili su querela oppure alla data di prescrizione in caso di reati penali»*.

Il Canton GE precisa che la ditta Oseara SA (incaricata dalla SEM di garantire la scorta medica dei richiedenti l'asilo trasportati per via aerea) ha già sollecitato la produzione di vecchi rapporti medici per verificare l'evoluzione dello stato di salute, in particolare nel quadro di problemi psichici o psichiatrici. Il Canton TG propone che *«l'obbligo di cancellazione dei dati medici sia limitato in modo da essere riferito ai soli documenti squisitamente medici (quali p. es. radiografie) stabiliti da medici, ospedali o terzi, trasmessi dalle autorità responsabili dell'esecuzione degli allontanamenti al personale incaricato della scorta operativa delle partenze»*. Il Canton VD chiede che la nozione di *«esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione»* venga precisata.

PLR e PPD chiedono una disciplina chiara per quanto concerne la gestione dei dati medici delle persone partite in maniera non controllata giacché in questi casi è possibile che gli interessati siano passati alla clandestinità e non abbiano pertanto lasciato la Svizzera. Il PPD ritiene che questi casi debbano soggiacere ad altri termini di cancellazione e di conservazione dei dati dei dati medici che non i casi di persone partite in maniera controllata. A questo proposito l'USAM propone che i dati relativi alle persone tenute a lasciare la Svizzera che si sono rese irreperibili non siano cancellati.

IL PS (come anche l'OSAR e l'USS) esige che a fronte di problemi di salute causati o aggravati dal trasporto i dati medici non siano cancellati e possano così essere utilizzati quali mezzi probatori. Considera inoltre (come anche l'OSAR e l'USS) che sia d'uopo prevedere una durata di conservazione maggiore dei dati medici, sempre per consentire il loro utilizzo quali mezzi probatori in caso di rimedio giuridico pendente riguardo alla liceità del trasferimento. Considera inoltre necessario (come anche i Verdi, la FCPS e l'OSAR) sincerarsi che i dati

medici siano parimenti tenuti a disposizione della Commissione nazionale di prevenzione della tortura nel quadro del monitoraggio dell'esecuzione degli allontanamenti. Ove un caso di esecuzione dell'allontanamento si riveli illecito, il PS e i Verdi, come anche la FCPS, chiedono che i dati medici debbano parimenti essere messi a disposizione di un eventuale rappresentante legale.

Handicap chiede che la regolamentazione corrispondente sia riveduta allo scopo di preservare l'accesso degli interessati alla giustizia e il rispetto dei loro diritti procedurali.

La FMH ritiene che per il medico è importante non distinguere tra dati medici finalizzati alla valutazione dell'idoneità al trasporto e altri dati medici. Propone un termine di conservazione di dieci anni conformemente alle raccomandazioni dell'IFPDT.

4. Pareri su temi esulanti dagli avamprogetti di ordinanze

Contributo della Confederazione ai costi dell'istruzione scolastica (art. 80 cpv. 4 LAsi)

Il Cantone ZH rileva che l'articolo 80 capoverso 4 LAsi è entrato in vigore il 1° ottobre 2016 senza pertinenti disposizioni esecutive. Auspica che i contributi versati dalla Confederazione per le spese d'istruzione scolastica siano codificati in una disposizione esecutiva previa consultazione dei Cantoni.